

N. R.G. 442/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. **442/2016** promossa da:

CASSA

DI

SOC. COOP. (C.F.

, in persona del Presidente del C.D.A. Luciano con il patrocinio dell'avv. DENTI
FRANCESCO e dell'avv. BENATTI PIERLINO, elettivamente domiciliata in Guastalla, via Voltorno
n. 3, presso il difensore avv. BENATTI PIERLINO;

ATTRICE

contro

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

elettivamente domiciliato presso i predetti difensori in [REDACTED]

CONVENUTO

CONVENUTO CONTUMACE

ANNA

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

Oggetto: Trust, azione di nullità e azione revocatoria.



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“La Cassa di così precisa le proprie conclusioni
<< Rigettata ogni diversa domanda, istanza e eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, reiterate le eccezioni e contestazioni formulate all'udienza del 25.05.2017
A) accertarsi e dichiararsi la nullità, invalidità ed inopponibilità alla concludente dell'Atto costitutivo del 'Trust [redacted] rep. [redacted] e dell'Atto di Conferimento di beni nel 'Trust [redacted] rep. [redacted] e n. [redacted] racc. entrambi posti in essere da [redacted] il 31 marzo 2014, con gli atti a ministero Notaio dott.ssa [redacted] citati in parte espositiva, con ogni inerente e conseguente statuizione;
B) in via subordinata, dichiararsi inefficace ed inopponibile nei confronti della concludente, a' sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., l'Atto costitutivo del 'Trust [redacted] rep. [redacted] e l'Atto di Conferimento di beni nel 'Trust [redacted] rep. [redacted] e n. [redacted] racc. entrambi posti in essere da [redacted] il 31 marzo 2014 con atti a ministero Notaio dott.ssa [redacted] citati in parte espositiva, con ogni inerente e conseguente statuizione;
C) in ogni caso, ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, l'annotazione della emananda sentenza ex art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità.
D) con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e CPA>>”.

Per il convenuto

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare
dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio poiché non è stata previamente esperita la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.Lg 28/2010;
In via pregiudiziale di rito
dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversaria per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi;
Nel merito, in via principale:
rigettare tutte le domande proposte dalla Cassa di Credito Cooperativo Società Cooperativa perché inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione anche relativa alla cancellazione della domanda.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, l'ING. chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:



1) Vero che Lei, Sig.ra Chiara unitamente alla sua famiglia, composta da suo marito, Sig. e da suo figlio dal mese di agosto 2010 abitate nell'immobile posto in [redacted] di cui pure suo marito è comproprietario?

2) Vero che le opere descritte nelle fatture che Le si rammostrano (v. doc. n. 6), ovverosia fornitura e posa in opera di infissi in ferro, cancello blindato e inferriate svolte ad opera di [redacted] s.r.l. (ft. n. 93/13), tinteggiatura con lavori di manodopera e ripristino ad opera di [redacted] (ft. n. 8 del 10 novembre 2010), manutenzione straordinaria dei servizi igienici e cucina ad opera di [redacted] s.r.l. (ft. n. 32 del 30 luglio 2010), materiali per bagni forniti da [redacted] s.n.c. dei [redacted] (ft. n. 30 del 29 luglio 2010), opere di manutenzione straordinaria impianto elettrico eseguite da [redacted] (ft. n. 35 del 30 giugno 2010), pavimenti in legno forniti da [redacted] s.r.l. (ft. n. 89 del 20 maggio 2010 e ft. n. 123 del 19 giugno 2010), ceramiche e materiale vario forniti da [redacted] s.n.c. (ft. n. 212 del 31 maggio 2010), sono state commissionate e saldate dal Sig. [redacted] ed eseguite presso l'immobile sito in Bibbiano (RE), Via Che Guevara n. 87?

3) Vero che gli infissi forniti da [redacted] s.r.l. (ft. n. 198 del 28 ottobre 2009) e le opere di isolamento eseguite da [redacted] (ft. n. 25 del 5 settembre 2011 e ft. 52 del 27 dicembre 2011) sono state commissionate e saldate dalla Sig.ra Anna [redacted] ed eseguite presso l'immobile sito in [redacted]?

4) Vero che nel mese di novembre 2013 si rivolse a Lei l'Ing. [redacted] il quale, venuto a conoscenza del fatto che stava per nascere il figlio dell'unico fratello, [redacted] le manifestò l'esigenza di preservare l'integrità del proprio patrimonio personale per provvedere ai suoi eredi in modo che non avessero a risentire di vicende che lo riguardassero?

5) Vero che, in seguito a vari incontri tenutisi tra la fine del 2013 e nei primi mesi del 2014, l'[redacted] tenuto conto delle sue indicazioni, diede vita al Trust [redacted]?

6) Vero che nel novembre 2013 gli istituti di credito con i quali operava la società [redacted] s.r.l. avevano mantenuto regolare operatività ed anzi alcuni istituti di credito avevano concesso alla società nuovi affidamenti?

7) Vero che gli istituti di credito con i quali [redacted] s.r.l. intratteneva rapporti ebbero a revocare i fidi e ad escutere le garanzie personali rilasciate in loro favore tra i mesi di luglio ed agosto 2014?

Si indicano a testi:

la Sig.ra Chiara residente in Bibbiano (RE), Via Che Guevara n. 87 su tutti i capitoli di prova;

la Dott.ssa Giuseppa Maria Pulvirenti, Viale Mentana, n. 14 (PR) sul capitolo di prova n. 4 e 5;



Viste le contestazioni sollevate da CASSA DI [REDACTED] circa il valore della quota conferita in trust si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio affinché venga determinato il valore della quota pari ad 1/4 del bene immobile posto in [REDACTED] Con vittoria di spese e compenso professionale”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cassa [REDACTED] di [REDACTED] Soc. Coop. (d'ora innanzi, per brevità, anche [REDACTED]) ha convenuto in giudizio [REDACTED] ed [REDACTED] chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità, l'invalidità e l'inopponibilità all'attrice dell'atto costitutivo del 'TRUST [REDACTED] dell'Atto di Conferimento di beni nel 'TRUST [REDACTED] entrambi posti in essere dal convenuto [REDACTED] in qualità di disponente, in data 31 marzo 2014, con gli atti a ministero Notaio dott.ssa [REDACTED]



In via subordinata, l'attrice ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dei predetti atti chiedendone la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.

A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che il "TRUST [REDACTED]" era stato istituito da [REDACTED] fideiussore della società [REDACTED] srl, di cui era socio ed amministratore, notevolmente esposta nei confronti della Banca (società dichiarata poi fallita nel mese di dicembre del 2014), in un momento altamente "sospetto", e cioè allorché la società garantita [REDACTED] srl aveva manifestato una situazione di grave indebitamento, che aveva indotto la Banca, in data 30.06.2014, a revocare le linee di credito ed a richiedere alla società stessa ed al garante il pagamento del dovuto, tanto che successivamente, in data 21.08.2014, la Banca aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1700/2014 (passato in giudicato in quanto non opposto), che aveva ingiunto alla [REDACTED] srl e ad [REDACTED] il pagamento della somma di € 203.258,84, oltre interessi e spese.

Allegando dunque di essere creditrice di [REDACTED] del predetto importo, la Banca attrice ha sostenuto che il debitore avesse costituito il trust con l'intento di frodare i creditori, sottraendo dalla loro garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. i beni di proprietà del debitore medesimo.

Si è costituito il convenuto [REDACTED] il quale ha eccepito in via preliminare sia la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, sia l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.

Nel merito, ha chiesto il rigetto della domande attoree.

L'altro convenuto [REDACTED] (fratello di [REDACTED] e designato trustee nell'atto costitutivo del Trust impugnato) è rimasto contumace (la contumacia è stata dichiarata all'udienza del 16/06/2016).

Con Ordinanza del 21/06/2016, il Giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, "*vertendo, il presente giudizio, in materia di tutela delle garanzie patrimoniali del debitore in favore del creditore, senza che rilevi la circostanza per cui il credito - di cui l'attore intende tutelare la propria garanzia con l'odierna azione - scaturisca da un rapporto bancario*".

Con la medesima Ordinanza, il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre di [REDACTED] Anna (litisconsorte necessario), quale unico soggetto nominativamente individuato nell'atto istitutivo del trust quale beneficiario del trust medesimo.

Anna è rimasta contumace (la contumacia è stata dichiarata con Ordinanza del 30/05/2017).



La causa, istruita tramite documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29/11/2018, sulle conclusioni precisate dalle parti così come sopra trascritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

2.

Fatte queste premesse, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto.

La parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione assumendo l'indeterminatezza del *petitum* e della causa *petendi*.

In argomento giova richiamare l'orientamento formatosi in seno alla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1681).

La lettura congiunta dell'atto di citazione e della documentazione allegata dalla parte attrice consente allora di ritenere sufficientemente determinato il contenuto delle domande attoree, sia sotto il profilo del *petitum*, che della *causa petendi*, sulle quali peraltro il convenuto si è adeguatamente difeso sin dalla propria comparsa costitutiva.

Parimenti infondata appare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, eccezione riproposta dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (già respinta con Ordinanza del 21/06/2016, con motivi condivisibili da intendersi qui richiamati per *relationem*).

3.

Nel merito, la domanda principale di parte attrice è fondata.

Va premesso che l'operazione impugnata dalla Banca deve essere qualificata come "trust interno", in quanto sottoposta alla legge internazionale – ed in particolare alla legge di Jersey, Isole del Canale (vd. art. 12 dell'atto costitutivo: doc. 1 fasc. convenuto) – ma stipulata in Italia tra soggetti italiani.

In particolare, l'operazione, posta in essere in data 31 marzo 2014, è consistita nella costituzione, da parte di [REDACTED] di un Trust, denominato 'TRUST [REDACTED]', con atto a ministero Notaio [REDACTED] (doc. n. 1 fasc. convenuto).



Nell'atto istitutivo, si legge che il Trust era stato costituito dal "*Disponente*" con le seguenti finalità:

- "*preservare l'integrità del patrimonio personale del Disponente al fine di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda personale o economica che possa in futuro riguardare il Disponente*";
- "*assicurare la disponibilità di risorse finanziarie adeguate ad assicurare il mantenimento secondo un tenore di vita analogo a quello attuale, la cura e l'assistenza economica e materiale, qualora necessario, allo stesso Disponente*".

Per realizzare dette finalità, aveva designato *trustee* il proprio fratello e guardiano l'avvocato

Aveva inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti; in ulteriore subordine, la propria madre (Anna), il proprio fratello, gli eredi testamentari, gli eredi legittimi.

Nell'esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust, era previsto che il *trustee* dovesse uniformarsi alle indicazioni del disponente e, in mancanza, del guardiano.

Era previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust fosse impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attuale (art. 33).

Con atto di conferimento di beni in trust stipulato nella medesima data dell'atto istitutivo (31 marzo 2014), a ministero del medesimo Notaio (n. rep. e racc.), ha conferito nel 'TRUST i seguenti beni:

1) la quota di comproprietà pari ad 1/4 su immobili siti in

2) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio (doc. 11 parte attrice).

Ciò detto, dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice, si ricava che il trust costituito con la scrittura privata autenticata del 31/3/2014 sia in ogni caso irrimediabilmente nullo per assenza e/o immeritevolezza della causa, nonché irriconoscibile, in quanto congegnato dal disponente con lo scopo di costituire un vincolo sui propri beni senza spogliarsi della gestione degli stessi. Pertanto, anche a voler ritenere astrattamente ammissibile il trust interno, l'operazione in esame non sarebbe comunque valida e riconoscibile.

Come chiarito da recente giurisprudenza di merito (cfr. T. Monza, 11/5/2015) che qui si condivide, infatti, l'art. 2 della Convenzione dell'Aja (L. 364/1989) impone quale condizione essenziale per il



riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale, affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente. Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che, nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3735/2015), ripresa nella sentenza della Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, n. 562/2015 pronunciata il 18.09.2015 e depositata il 22.09.2015, *"presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust ...Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio"* (Cass. pen., sez. 5^a, 30 marzo 2011, n. 13276; conforme, sez. 6^a, 27 febbraio 2014, n. 21621)".

Ne deriva che il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano, e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja.

Ebbene, l'applicazione di questi principi al caso in esame non può che condurre ad una declaratoria di irriconoscibilità e di nullità del trust costituito in quanto le risultanze documentali hanno comprovato oltre ogni dubbio l'abusività dello stesso.

In particolare, tale carattere si desume:

1) dalla circostanza che il trust è stato istituito nel marzo 2014, quando era già al corrente del perdurante squilibrio tra le obbligazioni dallo stesso assunte come garante della

SRL (di cui egli era socio ed amministratore) e la propria situazione patrimoniale, non potendo assumere rilevanza, ai fini della decisione, il fatto che le fideiussioni prestate in favore di detta società non fossero state ancora escusse, posto che egli era comunque consapevole - proprio in ragione del peculiare ruolo ricoperto nella società - dell'entità dell'esposizione debitoria della srl (si veda, sull'entità dei debiti contratti dalla srl, il verbale di verifica dello stato



passivo ed il progetto di stato passivo del Fallimento depositati da parte attrice
rispettivamente ai docc. 24 e 25);

2) dalla circostanza che il conferimento al trust di cespiti immobiliari di fatto, avesse comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.; né il convenuto debitore ha provato in giudizio che, oltre agli immobili conferiti nel Trust, egli fosse titolare di altro patrimonio che avesse valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà;

3) dalla circostanza che le finalità dichiarate nel trust risultavano, all'epoca dell'istituzione dello stesso, del tutto irrealizzabili e, quindi, presumibilmente fittizie : non aveva infatti né figli, né discendenti, ma solo un nipote, che non era neppure erede; si legge a tal proposito a pagina 22 della comparsa di costituzione e risposta, che l'esigenza di dar vita al "TRUST ██████████" era nata proprio quando ██████████ era venuto a conoscenza che stava per nascere il nipote ██████████ figlio del fratello ██████████ nato il 01/02/2014, e che il TRUST ██████████ era "sorto proprio per adempiere ad un obbligo morale e dall'esigenza di tutelare i familiari, ed in particolare il figlio del fratello" : sul punto va osservato che il nipote avrebbe potuto considerarsi erede solo per rappresentazione e, come già correttamente affermato dall'intestato Tribunale nel decreto collegiale prodotto dall'attrice al doc. 20, il padre di tale erede vero beneficiario del trust era anche colui che veniva individuato come trustee, ; inoltre il bene immobile costituente il principale cespite disposto in trust risultava essere stato già di proprietà del fratello trustee (e padre del sostanziale beneficiario), cosicché trustee e beneficiario del trust venivano sostanzialmente a coincidere);

4) dal fatto che anche l'altra finalità indicata nell'atto istitutivo del Trust, ossia quella di consentire al disponente ██████████ un adeguato tenore di vita, risultasse parimenti irrealizzabile, essendo inverosimile che un bene immobile che avrebbe dovuto essere destinato a casa familiare del fratello ██████████ e del figlio di quest'ultimo, beneficiario effettivo del trust, potesse anche essere idoneo ad assicurare un adeguato tenore di vita al disponente (sul punto si condividono ancora una volta le considerazioni svolte dall'intestato Tribunale nel decreto collegiale di cui al doc. attoreo n. 20, che ha tratto da tali elementi la conferma della "finalità apparente e "sham" del trust : con tale trust, a ben vedere, il disponente intendeva cedere, nei fatti, al fratello, la quota di proprietà del bene immobile in questione senza un atto di cessione a titolo gratuito che sarebbe stato, in modo più smaccato, sicuramente revocabile dai creditori");

5) dalla previsione di ampi poteri di controllo del disponente sull'attività del trustee - peraltro privo di particolari qualifiche professionali coerenti con la complessità dell'attività gestoria e legato al disponente da uno stretto vincolo di parentela (fratello) - cosicché i poteri di gestione dei beni in trust



risultavano sostanzialmente conformati in maniera tale da consentire al disponente un ampio controllo sulle scelte del trustee (nel citato decreto collegiale dell'intestato Tribunale di cui al doc. attoreo n. 20 si è condivisibilmente osservato che *“la rilevata coincidenza sostanziale tra gli interessi del trustee e quelli del beneficiary, entrambi famigliari (padre e figlio minore) strettissimi del disponente corroborano la emergente verosimiglianza di una gestione endofamigliare del trust tale da rendere possibile all'ing. stesso il controllo sui beni in questione”*);

6) dalla circostanza che, attraverso la previsione del mantenimento del tenore di vita del disponente e l'attribuzione dei poteri gestori ad un prossimo congiunto, il disponente, se da un lato aveva ottenuto la segregazione dei cespiti descritti nel rogito di conferimento, dall'altro aveva mantenuto, di fatto, la stessa destinazione che essi avevano prima dell'istituzione del trust.

Da tutti questi elementi si ricava la natura fittizia ed abusiva del trust medesimo, che ne determina la nullità e la non riconoscibilità secondo i principi già richiamati.

La natura di atti in frode ai creditori di tali negozi è peraltro già stata accertata dall'intestato Tribunale sia con il Decreto dell'11.03.2015 (Giudice dr. Luciano Varotti) che ha rigettato la domanda di omologa dell'accordo di sovraindebitamento proposta da (doc. 15 fasc. parte attrice), sia nel già citato Decreto dell'11/06/2015, con cui l'intestato Tribunale in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto contro il menzionato Decreto dell'11.03.2015 (doc. 20 fasc. parte attrice).

Può, pertanto, essere accolta la domanda principale proposta dalla Cassa [REDACTED]

Ogni ulteriore questione rimane assorbita.

Del tutto superflue, ai fini della decisione, appaiono le istanze istruttorie reiterate dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni.

Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie la domanda principale di parte attrice e dichiara la nullità del trust denominato "TRUST [REDACTED] (atto a ministero del Notaio [REDACTED] del [REDACTED] Repertorio Numero [REDACTED] registrato a Parma il [REDACTED] al n. [REDACTED] 1T) e dell'atto di conferimento di beni in trust del [REDACTED] (atto a ministero del Notaio [REDACTED] Repertorio n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED] registrato a Parma il [REDACTED] al n. [REDACTED] Serie 1T);



- condanna i convenuti ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 7.254,00 per compenso, in € 545,00 per anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
- visto l'art. 2655 cod. civ., autorizza la parte interessata all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti di cui sopra, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.

Reggio Emilia, 1 aprile 2019

Il Giudice
dott. Damiano Dazzi

